



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I

Prot. n. 1/5004/0/44
Rif. n. QUES. 140/05
(da citare nella corrispondenza)

Roma, 26/04/2005

Al Sig. Presidente della
Corte di Appello di
Reggio Calabria
(rif. 1185/2005/f.s. pos. 6761/04 del 7.3.2005)

00000302204		
TRIBUNALE REGIONALE CALABRIA		
N. 1647	E. 4 MAG. 2005	
UFF.	CC	RUO
Funzione	Responsabilità	Attività
Fascicolo	Sottoscrittore	

Al Sig. Presidente del Tribunale di
Reggio Calabria
(rif. 2964/04 / del 14.12.2004)

e, p.c. Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
Roma

OGGETTO: Quesito: Sezione lavoro – Rilascio copie.

E' stato chiesto di conoscere l'esatta portata della espressione "esigenze processuali", di cui alla circolare di questa Direzione Generale n. 4/2668/4 del 6 dicembre 1985, interpretativa dell'art. 10, legge 11 giugno 1973, n. 533, con particolare riferimento al rilascio di copie nel processo del lavoro, in quanto normalmente viene indicato un uso processuale delle copie anche nel caso in cui l'atto è poi utilizzato per altri fini.

Al riguardo si fa presente che la questione è già stata esaminata da questa Direzione con la circolare innanzi richiamata con la quale si è precisato che le esenzioni previste dall'art. 10, legge citata, debbono intendersi riferite agli "atti che debbono compiersi per esigenze processuali (copie autentiche, registrazioni di atti, formazione di fascicoli ecc.) e non anche alle copie richieste per uso studio ad esclusiva utilità della parte e del suo difensore", per cui non si ritiene di dovere fornire ulteriori chiarimenti.

Si ravvisa, invece, opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che ogni richiesta di copia deve, secondo principi di carattere generale, essere specificamente motivata. Di conseguenza le difficoltà esposte nel quesito, potranno essere superate invitando i richiedenti - che d'altra parte se ne assumono la responsabilità - ad indicare, specificatamente, l'uso processuale che intendono fare dell'atto richiesto, tenendo, peraltro, presente che ai sensi dell'art. 76, disp. att, c.p.c. *“le parti ed i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti ed i documenti inseriti nel fascicolo di ufficio ed in quelli delle altre parti”*.

Infine, si rappresenta che l'accertamento dell'uso processuale dell'atto di cui si domanda copia rientra nella competenza del cancelliere responsabile della riscossione del diritto.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Mele

